



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Siciliana

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo

Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo

AVVISO PUBBLICO PER IMPIANTISTICA SPORTIVA

Articolo 1 - Finalità e risorse

1. Il presente Avviso pubblico è rivolto ai soggetti come individuati al successivo articolo 3, per l'assegnazione di contributi a sostegno dell'impiantistica sportiva a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027, Area Tematica 10 Sociale e Salute - Linea di Intervento 10.01 Strutture Sociali.
2. La dotazione finanziaria del presente Avviso pubblico è pari a euro 40.000.000,00 (quarantamilion) a valere sul capitolo 872081 "*Fondo di Sviluppo e Coesione 2021/2027 – Contributi a sostegno degli interventi dell'impiantistica sportiva – Area tematica 10. Sociale e Salute- Linea di intervento 10.1 Strutture Sociali di cui alla Delibera CIPESS 41/2024*" del bilancio della Regione Siciliana con la seguente distribuzione temporale:
 - a) euro 0,00 nell'esercizio finanziario 2026;
 - b) euro 4.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2027;
 - c) euro 2.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2028;
 - d) euro 6.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2029;
 - e) euro 8.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2030;
 - f) euro 12.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2031;
 - g) euro 8.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2032.
3. Le risorse finanziarie potranno essere integrate da eventuali dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione, tramite apposito provvedimento del Direttore Generale del Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo.

Articolo 2 - Riferimenti normativi e definizioni

1. Nella predisposizione del presente Avviso pubblico, si è tenuto conto dei seguenti riferimenti normativi:
 - a) D.L.17 maggio 2022, n. 50, conv. con L. 15 luglio 2022, n. 91;
 - b) Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;
 - c) Legge della Regione Siciliana del 21 maggio 2019, n. 7 recante disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa;

- d) D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come integrato e modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 e ss.mm.ii. (di seguito il Codice degli appalti);
- e) Legge della Regione Siciliana del 12 luglio 2011 n. 12 e ss.mm.ii. (in ultimo la L.R. n. 12/2023 e la L.R. n. 3/2024) recante la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e il recepimento automatico nel territorio della Regione Siciliana delle disposizioni nazionali in materia fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla legge regionale medesima;
- f) Legge della Regione Siciliana 5 aprile 2011 n. 5 – Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale;
- g) Legge della Regione Siciliana 21 maggio 2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”;
- h) Delibera CIPESS n. 32 del 29/04/2021 concernente *“Fondo sviluppo e coesione – Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Siciliana”*;
- i) Delibera CIPESS n. 78/2021 del 22/12/2021 recante: *“Programmazione della politica di coesione 2021/2027. Approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021/2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021/2027”*;
- j) D.L. n. 13/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 41/2023, ed, in particolare, l'articolo 53 *“Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse FSC”*;
- k) D.L. n. 124/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2023, recante *“Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione”*;
- l) Delibera CIPESS n. 16/2023 del 20/07/2023 recante *“Fondo sviluppo e coesione 2021/2027. Anticipazione alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso. Adempimenti di cui alla delibera CIPESS n. 79 del 2021, punti 1.5, 1.6 e 1.7”*;
- m) Delibera CIPESS n. 25/2023 del 03/08/2023 recante: *“Fondo sviluppo e coesione 2021/2027. Imputazione programmatica in favore di regioni e province autonome”*;
- n) Deliberazioni della Giunta regionale, n. 192 del 22/05/2024, concernente *“Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Delibera CIPESS 03/08/2023, n. 25. Schema di Accordo per la coesione. Apprezzamento”* e le precedenti deliberazioni nella stessa richiamate, e n. 193 del 24/05/2024 con la quale è stato apprezzato l'aggiornamento dell'Allegato A allo schema di Accordo di che trattasi, contenente gli Allegati A1, A2, B1 e B2;
- o) Accordo per la coesione per la Regione Siciliana, stipulato il 27/05/2024 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana, con il quale sono stati individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021/2027, attraverso la realizzazione di specifici interventi anche con il concorso di più fonti di finanziamento;
- p) Delibera CIPESS n. 41/2024, registrata dalla Corte dei Conti in data 16/10/2024 e pubblicata sulla G.U.R.I. n. 256 del 31/10/2024, avente per oggetto *“Regione Siciliana - Assegnazione risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lett. e), della Legge n. 178 del 2020 e ss.mm.ii., ai sensi del punto 1.3 della delibera CIPESS n. 16 del 2023 e ai sensi dell'articolo 53 del Decreto-legge n. 13 del 2023”*;
- q) Deliberazione della Giunta regionale n. 445 del 27 dicembre 2024. *«Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) per il ciclo di programmazione 2021/2027. Delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 41. Documento 'Descrizione del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.)'. Adozione»*;

- r) D.D.G. 30 dicembre 2024 n. 966 con cui è adottato il documento “Descrizione del sistema di gestione e controllo” con allegato il “Manuale di Attuazione e Controllo” relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il ciclo di programmazione 2021-2027 e relativi atti allegati;
 - s) D.D.G. 24 aprile 2025 n. 245 con cui il Dipartimento Programmazione ha approvato il documento “Descrizione del sistema di gestione e controllo” SiGeCo versione 2.0 – Aprile 2025, con allegato il “Manuale di Attuazione e Controllo” versione 2.0 – Aprile 2025;
 - t) D.D.G. 4 agosto 2026 n. 542 con cui il Dipartimento Programmazione ha approvato il documento “Descrizione del sistema di gestione e controllo” SiGeCo versione 4.0 – Agosto 2026, con allegato il “Manuale di Attuazione e Controllo” versione 5.0 – Agosto 2026 e ss.mm.ii.;
 - u) D.P.R. del 10 marzo 2025, n. 66 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti”;
 - v) D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001);
 - w) Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 – Supplemento Ordinario n. 123);
 - x) D.M. 18/03/1996 recante “Norme di sicurezza per la Costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi” (come modificato dal D.M. 6 Giugno 2005);
 - y) Deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 149 del 6/05/2008 e ss.mm.ii.;
 - z) D.Lgs. 38/2021 recante “misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi”;
 - aa) D.L. n. 44/2023 art. 22, comma 4, convertito con modificazioni dalla legge n. 74 del 21 giugno 2023 recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;
 - bb) D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184, recante “Codice degli incentivi”, per quanto compatibile con la natura dei beneficiari e degli interventi di cui al presente Avviso pubblico.
2. Normativa per l'aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture di beni:
- a) al fine di garantire la qualità delle prestazioni e il rispetto dei principi di concorrenza, economicità e correttezza nella realizzazione delle operazioni ammesse a contributo, il Beneficiario è tenuto ad applicare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché le disposizioni dettate dal SI.GE.CO. e dal relativo Manuale di attuazione e controllo.
3. Le definizioni del presente Avviso pubblico sono:
- a) **Convenzione (Disciplinare):** è il documento stipulato fra l' Amministrazione regionale ed il beneficiario a seguito del Decreto di finanziamento.
 - b) **Contributo concedibile:** è l'importo del contributo a valere sulle risorse dell'Accordo per la coesione FSC Regione Siciliana 2021-2027 determinato a seguito della fase di istruttoria formale.

- c) **Contributo concesso:** è l'importo del contributo ammesso e approvato dal Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo a valere sulle risorse dell'Accordo per la coesione FSC Regione Siciliana 2021-2027.
- d) **Contributo richiesto:** è l'importo del contributo a valere sulle risorse dell'Accordo per la coesione FSC Regione Siciliana 2021-2027 richiesto dal Beneficiario al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione.
- e) **Disciplina prevalente:** è lo sport principale per cui la struttura è stata progettata, attrezzata e che occupa la quota maggiore di utilizzo o di spazio rispetto ad altre attività eventualmente praticabili.
- f) **Disciplina sportiva praticabile:** è considerata praticabile una disciplina per la quale sono previsti spazi, dotazioni e requisiti tecnici specificamente destinati allo svolgimento della disciplina e conformi alle disposizioni tecniche applicabili.
- g) **Impianto sportivo:** è uno spazio e/o un edificio, all'aperto o al chiuso, preposto allo svolgimento della pratica sportiva. Comprende uno o più spazi destinati allo svolgimento di attività sportive, insieme ad eventuali zone per il pubblico, spogliatoi, servizi igienici, locali di supporto e aree accessorie.
- h) **Impianto sportivo comprensoriale:** (o Impianto comprensoriale) è un impianto sportivo situato nel territorio (comprensorio) di riferimento.
- i) **Istanza di partecipazione:** (o Domanda o istanza) è lo strumento con il quale il soggetto proponente partecipando all'Avviso pubblico presenta la domanda di concessione del contributo a valere sulle risorse FSC e fornisce le informazioni necessarie alla Regione per l'istruttoria e la valutazione.
- j) **Proprietà pubblica:** è il diritto di proprietà spettante allo Stato, ad un Ente Locale o a altro Ente pubblico.

Articolo 3 - Beneficiari dell'Avviso

1. Possono presentare istanza di partecipazione i Comuni, le Unioni di Comuni, i Liberi Consorzi di Comuni, le Città metropolitane, le Associazioni di Comuni e i Consorzi di Comuni, (di seguito Beneficiari), insistenti sul territorio della Regione Siciliana.
2. I Beneficiari di cui al precedente comma, territorialmente competenti devono essere soggetti attuatori dell'intervento ammesso a finanziamento.
3. Ciascun soggetto proponente di cui al precedente comma 1 può presentare una sola istanza di partecipazione. Nel caso di Associazioni di Comuni o di Consorzi di Comuni, gli Enti aderenti non possono presentare ulteriori istanze singolarmente o tramite altre forme associative.

Articolo 4 - Interventi ammissibili

1. Sono ammissibili le istanze di partecipazione il cui contributo richiesto a valere sulle risorse di cui al presente Avviso pubblico è non inferiore a 500.000,00 euro (cinquecentomila/00) e non superiore a 4.000.000,00 euro (quattromilioni/00), relative a progettualità redatte ed approvate ai sensi del Codice degli appalti (D.lgs n.36 del 2023) che rientrano in una delle seguenti tipologie:
 - a) nuovi impianti sportivi;
 - b) ristrutturazione, rifunionalizzazione, completamenti o adeguamenti di impianti sportivi esistenti, anche ai fini della relativa omologazione.
2. Gli interventi, di cui al precedente comma, dovranno riguardare gli impianti sportivi nuovi o esistenti, *ivi* compresi quelli ubicati nei complessi sportivi definiti quali luoghi opportunamente conformati ed attrezzati per la pratica di discipline sportive regolamentate dalle Federazioni Sportive Nazionali (FNS) e dalle

Discipline Sportive Associate (DSA), a vari livelli, anche internazionali, dalla Deliberazione della Giunta Nazionale CONI n.149 del 6 maggio 2008 “*Norme CONI per l’impiantistica sportiva*”, al D.M. 18/03/1996 recante “*Norme di sicurezza per la Costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi*” (come modificato dal D.M. 6 Giugno 2005) e al D.Lgs. 38/2021 recante “*Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi*”.

3. Gli interventi devono essere volti, tra l’altro, ad aumentare la dotazione del territorio del Beneficiario - in termini di qualità e quantità - dell’impiantistica per lo sport al fine di migliorare gli standard di vita e l’attivazione sociale.
4. Ciascun intervento deve soddisfare i requisiti di eleggibilità, ammissibilità e coerenza previsti e disciplinati dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, in particolare quanto previsto all’articolo 11 del presente Avviso pubblico.
5. Gli interventi dovranno garantire il rispetto del principio del DNSH ex art. 17 del Regolamento(UE) 2020/852, come riportato nella “*Relazione di approfondimento valutativo del principio DNSH*” e assicurare, nel caso di ristrutturazioni importanti, il rispetto di quanto previsto dall’art. 73, c.2, lett. j), del RDC (Reg. UE 1060/2021), ovvero la “*immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni*” (Comunicazione 2021/C373/01).
6. Gli interventi dovranno mantenere la destinazione dell’impianto sportivo per i fini di cui al finanziamento a valere sul presente Avviso pubblico, per un periodo non inferiore a cinque anni decorrenti dalla data di approvazione degli atti di collaudo tecnico-amministrativo finale.

Articolo 5 - Spese ammissibili

1. L’importo del contributo concesso costituisce l’importo massimo del contributo a valere sulle risorse dell’Accordo per la coesione FSC Regione Siciliana 2021-2027, comprese le economie che si determineranno a seguito degli affidamenti di lavori, servizi e forniture, a disposizione per realizzare l’intervento ed è invariabile in aumento.
2. Sono considerate ammissibili le spese direttamente imputabili per la realizzazione dell’intervento come successivamente specificate, sostenute e pagate dal Beneficiario nel periodo di ammissibilità della spesa, decorrente dalla data di pubblicazione del DDG n. 4661 del 20.12.2024 e sino alla chiusura dell’Accordo per la coesione FSC 2021-2027 e, comunque, entro il termine di conclusione dell’intervento indicato nell’istanza di partecipazione e/o nella Convenzione/Disciplinare, al fine di concorrere al raggiungimento dei target intermedi e finali, documentate e comprovate da tracciabilità finanziaria.
3. Rientrano tra le spese ammissibili tutte quelle necessarie, direttamente imputabili per la realizzazione dell’intervento e coerenti con le finalità e le tipologie di interventi ammissibili del presente Avviso pubblico:
 - a) lavori;
 - b) spese tecniche;
 - c) IVA, quando l’imposta è non recuperabile ai sensi della normativa nazionale di riferimento;
 - d) incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell’articolo 45, del D.Lgs. n. 36/2023, ad esclusione di quanto previsto al comma 5, 6 e 7 del medesimo articolo;
 - e) pubblicità legale;
 - f) attrezzature sportive necessarie per l’allestimento di strutture e impianti, nei limiti del 10% del contributo;
 - g) i maggiori costi introdotti con varianti in corso d’opera strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento compatibilmente con le disposizioni del D.lgs. n. 36/2023. Le eventuali perizie devono essere contenute all’interno della spesa complessiva del quadro economico post gara approvato

preventivamente e autorizzate dal competente Servizio 5 del Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo., anche attraverso il supporto tecnico amministrativo del soggetto individuato ai sensi dell'art. 22, comma 4 del D.L. 44/2023. Qualora i maggiori costi fossero necessari per la realizzazione dell'intervento, ed eccedenti il quadro economico di cui sopra, non contemplati nel D.Lgs. 36/2023, il Beneficiario dovrà porre a carico del proprio bilancio l'eccedenza rispetto all'importo finanziato, a pena di revoca del finanziamento.

4. Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle indicate, si fa rinvio alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, in particolare al DPR 66/2025.

Articolo 6 - Spese non ammissibili

1. Sono considerate spese non ammissibili:
 - a) eventuali costi di esproprio o di acquisto del terreno su cui deve essere realizzato l'intervento;
 - b) eventuali costi per l'acquisto di immobili adibiti e/o da adibire a strutture sportive e/o centri sportivi;
 - c) sistemazione delle aree esterne, ad eccezione di quelle strettamente connesse alla realizzazione o alla riqualificazione dell'area sportiva che, in ogni caso, dovranno essere ad uso esclusivo dell'impianto sportivo;
 - d) incentivi tecnici di cui all'articolo 45, commi 5, 6 e 7, del Codice degli appalti;
 - e) servizi e/o lavori affidati dall'Ente in violazione delle disposizioni previste dal Codice degli appalti;
 - f) ammende, penali e oneri discendenti da controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa aggiudicataria, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti;
 - g) IVA quando l'imposta è recuperabile ai sensi della normativa vigente.
2. Qualora le spese non ammissibili fossero necessarie per la realizzazione dell'intervento dovranno essere poste a carico del bilancio del Beneficiario.

Articolo 7 - Forma ed intensità del finanziamento

1. Il contributo può essere effettivamente concesso fino al 100% delle spese totali ammissibili dell'intervento nel rispetto dei limiti di cui al successivo comma 3.
2. Il contributo concesso dal Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo sarà determinato a seguito dell'istruttoria formale e di valutazione di cui all'articolo 11 del presente Avviso pubblico. Qualora, a seguito dell'istruttoria, il contributo concedibile risulti inferiore al contributo richiesto, l'istanza non potrà essere ammessa alla fase di valutazione qualora il contributo risultante sia inferiore a euro 450.000,00.
3. Il contributo concesso non potrà in nessun caso essere inferiore a 450.000,00 euro e superiore alla soglia massima di 4.000.000,00 euro.
4. Qualora l'impianto sportivo oggetto dell'intervento sia o venga dato in gestione o concessione a terzi, tale affidamento deve avvenire tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica, trasparente e non discriminatoria, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e della normativa nazionale e comunitaria vigente. L'accesso all'impianto da parte degli utenti deve essere garantito su base non discriminatoria.

Articolo 8 - Procedure

1. Le attività relative alla ricezione e valutazione delle istanze di partecipazione, alla concessione e revoca dei contributi, nonché le attività relative alla gestione finanziaria, comprensive dei pagamenti ai Beneficiari e

i controlli amministrativi, fisico-tecnici ed economico finanziari, sono svolte dal Servizio 5 del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, in qualità di Ufficio Competente per le Operazioni (UCO).

2. Gli interventi saranno finanziati secondo la graduatoria definitiva di cui al successivo articolo 14 fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Nel caso in cui l'ultimo intervento finanziabile non sia interamente coperto dalle risorse rimanenti, lo stesso verrà finanziato in quota parte.

Articolo 9 - Termini di presentazione dell'istanza di partecipazione

1. Le istanze di partecipazione devono essere perentoriamente inviate dalle ore 12:00 del giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione ed entro le ore 12:00 del 90° giorno dall'inizio della presentazione delle istanze attraverso l'applicativo informatico messo a disposizione dalla Regione Siciliana - Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo e da Sicilia Digitale s.p.a. al seguente link <https://bandofscsport.regione.sicilia.it/>.
2. Le istanze di partecipazione inviate prima o oltre i termini di cui al precedente comma 1 e con modalità difformi da quelle illustrate nel precedente comma 1 saranno considerate irricevibili.
3. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 che intendono presentare l'istanza di partecipazione dovranno prima procedere con l'accreditamento dell'Ente proponente nell'applicativo informatico presso il seguente link: <https://bandofscsport.regione.sicilia.it/>. La richiesta di accreditamento, utile ai fini della successiva presentazione dell'istanza di finanziamento dovrà pervenire entro e non oltre la data del 21/11/2026.

Articolo 10 - Modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione

1. L'istanza di partecipazione deve essere presentata, tramite l'applicativo informatico di cui al comma 1 dell'articolo 9, dal Legale Rappresentante dell'Ente che ha provveduto ad effettuare l'accreditamento nell'applicativo informatico. Le istruzioni operative sulle modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione saranno descritte in appositi documenti pubblicati nella stessa pagina di accesso all'applicativo informatico di cui al comma 1 dell'articolo 9.
2. L'istanza di partecipazione, che sarà generata automaticamente dall'applicativo informatico all'esito della compilazione dei dati identificativi e del caricamento dei relativi allegati, deve essere firmata digitalmente esclusivamente dal Legale Rappresentante dell'Ente a pena di irricevibilità dell'istanza del proponente.
3. Il soggetto che intende presentare l'istanza di partecipazione deve essere in possesso di Sistema Pubblico di Identità (SPID) o carta di identità elettronica e di una casella di posta elettronica certificata (PEC) che sarà utilizzata per qualsiasi comunicazione di cui alla presente procedura. Ulteriori istruzioni sulle modalità di accesso saranno descritte in appositi documenti pubblicati nella stessa pagina di accesso all'applicativo informatico di cui al comma 1 dell'articolo 9.
4. Per le istanze di partecipazione per le quali si rinvia alla pagina di accesso all'applicativo informatico caricate oltre il secondo giorno antecedente il termine finale di cui al comma 1 dell'articolo 9, non è garantita la soluzione di eventuali problematiche tecniche dell'applicativo informatico riguardante la presentazione dell'istanza di partecipazione, ritenendosi per l'effetto esclusa qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione regionale.
5. Al termine delle attività di compilazione e di trasmissione dell'istanza di partecipazione per via telematica, l'applicativo informatico genererà in automatico una ricevuta a conferma dell'avvenuta acquisizione dell'istanza di partecipazione, la cui copia sarà contestualmente trasmessa agli indirizzi PEC del soggetto proponente, ai fini della relativa protocollazione, della Regione Siciliana.

6. Tutti i documenti necessari, così come individuati al successivo comma 7, dovranno essere caricati nel rispetto del formato indicato nell'applicativo informatico. I documenti dovranno essere firmati dal Legale rappresentante e/o dagli eventuali soggetti deputati alla sottoscrizione della documentazione tecnica e amministrativa. Resta fermo quanto previsto dall'art. 25, comma 3, del Regolamento UE n. 910/2014 (c.d. Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature).
7. La trasmissione dell'istanza di partecipazione di cui al comma 1 potrà essere perfezionata previo caricamento degli allegati sotto riportati sull'applicativo informatico, seguendo le indicazioni *ivi* riportate e tenendo conto che la dimensione di ogni singolo allegato caricato non deve superare il limite di 50 MB e cumulativamente non deve superare il limite di 300 MB:
 - a) in caso di sistemi di gestione ed interazione ambientale del progetto, anche in riferimento a nuove tecnologie e sistemi BACS, relazione tecnica di dettaglio, redatta secondo il template reso disponibile attraverso l'applicativo informatico, asseverata e sottoscritta da un tecnico abilitato alla certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75. Per ciascun intervento, la relazione dovrà contenere la dimostrazione puntuale di quanto richiesto dal criterio di valutazione D) e la dimostrazione del rispetto dei requisiti previsti, comprensiva dei calcoli, dei dati assunti e dei riferimenti normativi applicati. Alla relazione tecnica dovranno essere allegati:
 - i. appositi elaborati grafici, a supporto dell'individuazione delle superfici e delle quantità richiamate nella relazione;
 - ii. estratto del computo metrico, quale documento riferito all'intero intervento, a supporto della verifica delle quote percentuali dichiarate nella relazione.
 - b) piano di gestione dell'impianto sportivo contenente la dimostrazione dettagliata di quanto richiesto al criterio di valutazione F);
 - c) in caso di voci di spesa non strettamente correlate e coerenti con le finalità dell'Avviso pubblico, descrizione sintetica di tali voci del Computo metrico estimativo;
 - d) in caso di cofinanziamento, atto di indirizzo politico dell'ente proponente finalizzato a garantire copertura finanziaria delle spese non strettamente correlate e coerenti con le finalità dell'avviso;
 - e) atto di nomina del Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi del D.Lgs. 36/2023;
 - f) eventuale atto di delega dei poteri di rappresentanza dell'Ente proponente in capo al RUP;
 - g) scheda relativa al rilascio del Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici (CUP), di cui all'articolo 11, Legge 16 gennaio 2003 n. 3, attribuito in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;
 - h) Codice Univoco assegnato dal Censimento Impiantistica Sportiva (Sport e Salute) se in possesso; in caso di impianto di nuova realizzazione, indicare il codice catastale del Comune e l'indirizzo dell'impianto che si andrà a realizzare; in ogni caso, il Codice Univoco del Censimento Impiantistica Sportiva dovrà necessariamente essere richiesto e ottenuto prima dell'assegnazione del finanziamento;
 - i) visura catastale dell'immobile oggetto dell'intervento;
 - j) in caso di gestione o concessione dell'impianto a terzi, atto di concessione, che deve essere regolarmente registrato secondo la normativa vigente, indicando la durata della concessione e il soggetto concessionario;

- k) certificazioni rilasciate dalle Federazioni tra quelle riconosciute dal CONI e dal CIP (Deliberazione CONI n. 1691 del 07.07.2021) nel caso in cui all'interno dell'impianto (se già esistente) sono praticate a livello agonistico discipline sportive;
- l) eventuale atto formale di concessione del finanziamento a valere su altri fondi pubblici;
- m) dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul possesso, in capo al tecnico sottoscrittore, della qualifica di tecnico abilitato alla certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.P.R. 75/2013, attestante l'iscrizione all'ordine o collegio professionale pertinente e l'abilitazione alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle rispettive competenze attribuite dalla legge, nonché il possesso di un titolo di studio abilitante ai sensi dell'art. 2, comma 3, del medesimo Decreto, ovvero, in difetto, il superamento del relativo corso di formazione di cui al comma 5;
- n) in alternativa alla relazione tecnica di dettaglio di cui al punto a), diagnosi energetica, redatta ai sensi delle norme UNI CEI EN 16247-1 e UNI CEI EN 16247-2 da un Esperto in Gestione dell'Energia (EGE) certificato ai sensi della norma UNI CEI 11339, ovvero da una ESCO certificata ai sensi della norma UNI CEI 11352, che contenga per ciascun intervento la dimostrazione puntuale del rispetto dei requisiti previsti, comprensiva dei calcoli, dei dati assunti e dei riferimenti normativi applicati, secondo quanto precedentemente dettagliato.
- o) provvedimento di approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici vigente e del relativo elenco annuale, nel quale risulti inserito l'impianto oggetto dell'investimento;
- p) progetto approvato e verificato ai sensi del D.lgs 36/2023, comprensivo degli allegati previsti dall'Allegato I7, debitamente sottoscritto dal progettista e dal RUP;
- q) atto di conferimento dell'incarico relativo alla progettazione;
- r) verbale formale di verifica del progetto debitamente sottoscritto dal/i soggetto/i incaricato/i della verifica;
- s) atto formale istitutivo della struttura di supporto al RUP ai sensi dell'art. 122 della L.R. 3/2024, con indicazione dei soggetti dedicati al supporto alla verifica;
- t) documentazione comprovante il possesso di un sistema interno di controllo di qualità ai fini della verifica del progetto se effettuata dall'ufficio tecnico della stazione appaltante, in caso di progettazione interna, si abbia l'ipotesi di cui alla lett. c del comma 2 dell'art. 34 dell'all.I.7 del D.Lgs, 36/2023 e ss.mm.ii, e non vi sia struttura di supporto al RUP per la verifica;
- u) atto formale di individuazione dei componenti dell'Ufficio tecnico della stazione appaltante dedicati alla verifica;
- v) atto di conferimento dell'incarico di verificatore, comprensivo di curriculum vitae in caso di persona fisica;
- w) atto di conferimento dell'incarico di verificatore, e se reclutato presso altra stazione appaltante in forza di accordi di collaborazione, documentazione comprovante il possesso di un sistema interno di controllo di qualità dell'Ente di appartenenza del verificatore;
- x) parere del CONI, qualora non ancora rilasciato al momento della presentazione dell'istanza dovrà essere prodotto dal Beneficiario, entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al successivo articolo 15, unitamente alla documentazione necessaria all'emanazione del Decreto di finanziamento;
- y) delibera di approvazione in linea amministrativa dell'intervento da parte dell'Ente proponente;
- z) documentazione attestante la disponibilità dell'immobile e/o dell'area oggetto di nuovo impianto.
- aa) check list di autovalutazione del rispetto del principio del DNSH, rese disponibili attraverso l'applicativo informatico.

8. La documentazione necessaria, descritta al precedente comma 7, non è integrabile da parte dell'Ente richiedente successivamente alla presentazione della stessa, salvo i casi in cui può essere attivato il soccorso istruttorio, quale istituto generale del procedimento amministrativo, ex art. 6 comma 1 lett. b) della legge 241/90. Si applicano - in quanto compatibili - le disposizioni in tema di soccorso istruttorio di cui all'art.101 del Codice degli appalti.

Articolo 11 – Istruttoria formale di ricevibilità e ammissibilità. Valutazione dell'istanza

1. Il processo di istruttoria formale e valutazione delle istanze di partecipazione si concluderà con l'approvazione della graduatoria definitiva suddivisa secondo i livelli di "priorità 1" per progetti esecutivi e "priorità 2" per progetti di fattibilità tecnico-economica, nella quale a ciascun intervento sarà assegnato il relativo punteggio secondo i criteri indicati nella tabella di cui al successivo comma 7. Pertanto, gli interventi saranno ammessi a finanziamento in ordine di priorità e in *sub* ordine di punteggio.
2. Le istanze di partecipazione saranno istruite e poi valutate sotto i seguenti profili:
 - a) Ricevibilità formale sulla base di quanto previsto al successivo comma 3;
 - b) Ammissibilità formale sulla base di quanto previsto ai successivi commi 5 e 6;
 - c) Valutazione di merito sulla base dei criteri di cui al comma 7.
3. Sono ricevibili le istanze di partecipazione:
 - a) pervenute all'Amministrazione regionale nei termini e nelle forme previste dall'Avviso pubblico e nel relativo applicativo informatico di cui all'articolo 9 del presente Avviso pubblico;
 - b) pervenute all'Amministrazione regionale secondo le modalità e le indicazioni di cui all'articolo 10 del presente Avviso pubblico;
 - c) pervenute all'Amministrazione regionale complete della documentazione e delle dichiarazioni di cui al comma 7 dell'articolo 10 dell'Avviso pubblico.
4. Il mancato rispetto di quanto previsto al precedente comma 3 determina l'irricevibilità dell'istanza di partecipazione.
5. Sono requisiti di ammissibilità dell'istanza di partecipazione:
 - a) presentate dai soggetti previsti all'articolo 3 del presente Avviso pubblico;
 - b) soddisfare i requisiti di cui dell'articolo 3 del presente Avviso pubblico;
 - c) rientrare negli interventi ammissibili di cui all'articolo 4 ed essere coerenti con le finalità del presente Avviso pubblico;
 - d) avere almeno un livello di progettazione di Fattibilità tecnico-economico o esecutivo ed essere approvati dal competente organo del soggetto proponente, verificati e validati, ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
 - e) essere inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche, vigente al momento di presentazione dell'istanza, ai sensi dell' art. 37 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, completo dei dati di approvazione del piano e delle indicazioni delle annualità di riferimento o comunque aver avviato la procedura di integrazione dei suddetti documenti con intervento proposto (in quest'ultimo caso la procedura dovrà essere completata entro la data del Decreto di finanziamento dell'intervento da parte del Dipartimento regionale);
 - f) avere la disponibilità di un immobile e/o dell'area di proprietà pubblica oggetto di nuovo impianto al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione;

g) non rientrare fra le casistiche di cui al successivo comma 6.

6. Non saranno considerate ammissibili le istanze di partecipazione:

- a) che richiedano un finanziamento pubblico che non rispetta i limiti previsti dal presente Avviso pubblico;
- b) che riguardano interventi che non perseguono le finalità di cui al presente Avviso pubblico.
- c) che riguardano interventi che già usufruiscano di altri finanziamenti o benefici economici di qualsiasi tipo di carattere europeo, nazionale, regionale e locale, che comportino un doppio finanziamento dell'opera, per tale intendendosi la sovrapposizione di due finanziamenti pubblici sulla medesima imputazione di spesa dei lavori già finanziati;
- d) che riguardano interventi relativi ad impianti/terreni sportivi oggetto di contenzioso giudiziario o che insistano su aree a loro volta oggetto di contenzioso giudiziario.

7. I criteri di valutazione dell'intervento sono:

DENOMI-NAZIONE CRITERIO	DENOMINA-ZIONE CRITERIO	TIPOLO-GIA VA-LUTA-ZIONE	PE SO	RANGE DI PUN-TEGGIO		GUIDA ALLA VALUTAZIO-NE
A) Multidisciplinarietà dell'impianto	Quantita-tiva (max 10 punti)	10%	0	Una discipli-na sportiva praticabile		Numero di discipline sportive praticabili nel medesimo im-pianto. Le discipline dovranno avere sedi e spazi di interesse ben definiti (es: non saranno prese in considerazione più di-scipline svolte in un'unica pista di atletica, in un unico campo di calcio, in un unico parquet, ecc..).
			3	Due discipli-ne sportive praticabili		
			6	Tre discipli-ne sportive praticabili		
			10	Più di tre di-scipline sportive pra-ticabili		
B) Carattere agonistico della disciplina sportiva	Quantita-tiva (max 10 punti)	10%	0	Nessuna di-sciplina ago-nistica		Numero di discipline agonisti-che praticabili nel medesimo impianto. Saranno prese in con-siderazione tutte le discipline che si potranno praticare nell'impianto sportivo.
			2	Una discipli-na agonisti-ca		
			4	Due discipli-ne agonisti-che		
			6	Tre discipli-ne agonisti-che		
			10	Più di tre di-scipline ago-nistiche		
C) Capacità del soggetto proponente ad intervenire economicamente per la realizzazione del progetto	Quantita-tiva (max 10 punti)	10%	10	Oltre il 15,00%;		Quota a carico del soggetto pro-pONENTE, compresa quella relati-va per la realizzazione di opere strettamente connesse con
			6	Dal 10,01% al 15,00%;		

			4	Dal 5,1% al 10,00%;	l'intervento oggetto dell'istanza di partecipazione, aventi anche altra natura finanziaria.
			0	Fino al 5%	
					Percentuale di cofinanzia- Criteri ottenimento punteg- gio: Dimensionamento FV (2 pt): producibilità annua $\geq 30\%$ del fabbisogno elettrico annuo (UNI/TS 11300-2, profili standard) Accumulo (2 pt): capacità di accumulo $\geq 0,5$ kWh per kWp di potenza FV installata
D) Sistemi di gestione ed interazione ambientale del progetto, anche in riferimento a nuove tecnologie e sistemi BACS	Quantitativa (max 22 punti)	22%	4	Impianti fotovoltaici e fotovoltaici con accumulo	Criteri ottenimento punteggio: Frazione di fabbisogno termico per ACS coperta da impianto solare termico $E \geq 30\%$, calcolata secondo il metodo UNI/TS 11300-4 (che incorpora nel calcolo i dati climatici — irraggiamento e gradi giorno — della zona climatica di ubicazione dell'impianto). Il mancato raggiungimento della soglia comporta l'attribuzione di 0 punti.
			4	Produzione di acqua calda sanitaria con solare termico	
			3	Relamping con tecnologia led	Criteri ottenimento punteggio: Cumulativamente: a. quota di potenza installata sostituita/installata $\geq 50\%$ della potenza totale dell'impianto di illuminazione (per i nuovi impianti la condizione è sempre soddisfatta); Rispetto UNI EN 12193:2019 (classe pertinente) per l'area di gioco/pista e UNI EN 12464-1:2021 per i locali accessori. Il mancato rispetto della condizione comporta l'attribuzione di 0 punti.

			5	Interventi di miglioramento delle prestazioni termiche dell'involucro edilizio (cappotto termico, serramenti a risparmio energetico, ecc...)	Criteri ottenimento punteggio: Presenza di almeno un intervento: • cappotto pareti $\geq 50\%$ superficie opaca verticale; • coibentazione copertura $\geq 50\%$ superficie copertura; • serramenti $\geq 50\%$ superficie finestrata; I componenti installati devono rispettare i limiti di trasmittanza D.M. Requisiti Minimi (D.M. 26/06/2015, agg. D.M. 28/10/2025) per zona climatica. Per i nuovi impianti sportivi la soglia di estensione è sempre soddisfatta.
			2	Impianti di recupero acque meteoriche	Criteri ottenimento punteggio: Impianto dimensionato secondo UNI EN 16941-1 e copertura stimata del fabbisogno per usi non potabili (irrigazione, WC, lavaggio superfici) $\geq 25\%$ su base annua.
			4	Impianti di gestione domestica (irrigazione, illuminazione, ecc...)	Criteri ottenimento punteggio: Cumulativamente: - automazione delle funzioni impiantistiche di base — illuminazione e monitoraggio energetico (sottocontatori per vetture/utenza), sempre obbligatorie; produzione/distribuzione ACS, obbligatoria se il progetto prevede spogliatoi/docce; - automazione di almeno 1 funzione aggiuntiva tra quelle del paniere indicativo non esaustivo: irrigazione campo, riscaldamento manto di gioco, climatizzazione/riscaldamento

						mento ambienti accessori, ventilazione meccanica controllata, deumidificazione (piscine), trattamento/dosaggio chimico acqua vasca (piscine), impianto di refrigerazione (piste ghiaccio), gestione carichi elettrici, ricarica veicoli elettrici, telecontrollo/BEMS con reportistica energetica, gestione integrata auto-consumo/accumulo da rinnovabile, ACS (se non già obbligatoria) — o altre funzioni di gestione ambientale/energetica pertinenti, documentate in relazione tecnica. Il mancato rispetto anche di una sola condizione comporta l'attribuzione di 0 punti.
E) Impatto economico del progetto in relazione alla popolazione residente nel comune sede dell'impianto	1. - Effetto finanziario su popolazione residente: Imp.Ec = importo totale*/popolazione residente** (*Lavori + Somme a disp. + IVA; **Dati ISTAT)]	Quantitativa (max 11 punti)	8%	8	fino a 500 €/ab.;	Si farà riferimento ai dati ISTAT del Censimento permanente della popolazione della Sicilia – Anno 2023 e, in particolare, alla popolazione residente nel Comune sede dell'impianto sportivo/complesso sportivo oggetto di candidatura. Nel caso di Associazioni di comuni e/o Consorzi di comuni la popolazione residente è determinata dalla sommatoria delle popolazioni residenti nei comuni aderenti alla forma aggregativa.
				6	oltre 500 fino a 750 €/ab.;	
				4	oltre 750 fino a 1.000 €/ab.;	
				2	oltre 1.000 €/ab.;	
	2. - Isole minori		3%	3	Interventi nei territori delle isole minori	I comuni sede di isole minori possono presentare un solo intervento anche nel caso in cui i territori comunali sono dislocati su più isole.
F) Grado di definizione del piano di gestione dell'impianto	1. Intensità di utilizzo per le attività sportive	Quantitativa (max 3 punti)	3%	3	oltre 2.500 ore annue	Si farà riferimento al periodo annuo, previsto all'interno della documentazione, di utilizzo dell'impianto per le attività sportive.
				2	oltre 2.000 ore annue fino a 2.500 ore	
				1	oltre 1.500 ore annue fino a 2.000 ore	
				0	Fino a 1500 ore	

	2. Sostenibilità economico-finanziaria e chiarezza del business model proposto	Quantitativa (max 16 punti)	16%	16	Indice $\geq 1,00x$	Si farà riferimento a un indice di copertura dei costi di gestione, rappresentativo della marginalità operativa attesa, calcolato come rapporto tra la sommatoria delle entrate operative del primo quinquennio diviso la sommatoria delle uscite operative del primo quinquennio. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, le previsioni economico-finanziarie del piano di gestione dovranno essere accompagnate da un'esplicita indicazione delle principali assunzioni sottostanti: · tariffe unitarie; · utenti annui; · eventuali sponsorizzazioni e contributi; · costi per utenze; · costi per il personale; · personale in organico; · costi per manutenzioni. In assenza delle predette informazioni o in caso di chiara non attendibilità delle stesse il punteggio non sarà attribuito.
				10	Indice compreso tra 0,90x e 0,99	
				4	Indice compreso tra 0,80x e 0,89	
				0	Indice inferiore a 0,80	
G) Grado di definizione del piano di attività dell'impianto		Qualitativa (max 9 punti)	9%	Max 3	Attività indirizzata alla fruizione delle minoranze etniche, persone appartenenti a gruppi vulnerabili o a categorie a rischio di esclusione sociale	Descrizione adeguata delle modalità di indirizzo delle attività sportive in favore delle relative categorie di soggetti indicati.
				Max 3	Attività indirizzata alle persone con disabilità	
				Max 3	Attività indirizzata al mondo della scuola	
				0	Nessuna attività indirizzata a specifiche categorie di soggetti	
H) Impatto comprensoriale		Quantitativa (max	9%	0	Presente im-	Il punteggio sarà calcolato, nel

dell'impianto (Impianti dedicati principalmente ad ospitare discipline sportive non presenti nel comprensorio territoriale)	9 punti)			pianto comprensoriale entro il raggio di 15 km	caso di progettualità multidisciplinari, considerando la disciplina prevalente della proposta progettuale che, in ogni caso, dovrà essere specificata nell'ambito dei documenti di valutazione riguardanti il "grado di definizione del piano di attività di gestione dell'impianto". L'impianto comprensoriale di riferimento per il calcolo della distanza dovrà essere di proprietà pubblica e/o di gestione pubblica.
			4	Impianto comprensoriale non presente in un'area di raggio fino a 15 km.;	
			6	Impianto comprensoriale non presente in un'area di raggio fino a 30 km.;	
			9	Impianto comprensoriale non presente in un'area di raggio fino a 45 km.;	

8. Il punteggio minimo per ammettere l'istanza di partecipazione è pari a 42 punti su 100.
9. Il Servizio 5 del Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo, successivamente alla scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione, effettuerà la verifica della sussistenza dei requisiti di regolarità formale e di ammissibilità indicati al precedente comma 2, lettere a) e b) (fase istruttoria), trasmettendo le istanze ammissibili che hanno superato la fase istruttoria ad un'apposita Commissione di valutazione.
10. La Commissione di valutazione è nominata con Decreto del Dirigente Generale, e sarà composta da un numero dispari di membri di comprovata esperienza e professionalità, anche esterni all'Amministrazione regionale.
11. L'elenco delle istanze ammissibili e quello delle istanze non ricevibili o non ammissibili ed escluse, con evidenza delle cause di esclusione, sono approvati con Decreto del Dirigente Generale.
12. Il Decreto sarà pubblicato sulla GURS con effetto di notifica per tutti i Beneficiari del presente Avviso pubblico che hanno presentato istanza di partecipazione.
13. La Commissione effettua la valutazione sulla base dei criteri di attribuzione dei punteggi descritti al precedente comma 7.
14. La Commissione conclude i suoi lavori trasmettendo al Servizio 5 del Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo i verbali delle sedute e la graduatoria finale delle due priorità ordinate per punteggio attribuito ad ogni singolo intervento.

Articolo 12 - Formazione della graduatoria provvisoria

1. All'interno di ciascuna priorità, le istanze di partecipazione saranno valutate dalla Commissione di valutazione che provvederà all'attribuzione del punteggio quantitativo e ad assegnare il punteggio qualitativo ad ogni singolo intervento.
2. A parità di punteggio si darà precedenza all'intervento con il maggiore costo complessivo. In caso di ulteriore parità si darà precedenza all'intervento con il maggior numero di discipline sportive agonistiche. In caso di ulteriore parità si darà precedenza all'intervento con il maggior punteggio nel criterio di valutazione F).
3. Il Servizio 5 del Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo trasmette gli esiti della procedura di selezione al Dirigente Generale per l'approvazione della graduatoria provvisoria degli interventi finanziabili e non finanziabili per carenza di fondi, nonché l'elenco provvisorio degli interventi non valutabili dalla Commissione, con le relative motivazioni.
4. Il Dirigente Generale, con proprio Decreto, approva gli esiti della procedura di selezione e la relativa graduatoria provvisoria.

Articolo 13 - Comunicazione ai richiedenti degli esiti della graduatoria provvisoria

1. Il Decreto di approvazione della graduatoria provvisoria sarà pubblicato sui siti istituzionali della Regione Siciliana a norma di legge e sulla GURS con effetto di notifica per tutti i Beneficiari del presente Avviso pubblico che hanno presentato istanza di partecipazione.
2. La pubblicazione del Decreto di cui al comma 1 costituirà comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10-bis L. 241/1990 e art. 13 L.R. 7/2019. Gli Enti interessati potranno trasmettere eventuali osservazioni e documenti entro il termine perentorio di 10 giorni dalla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale del Dipartimento.

Articolo 14 - Formazione della graduatoria definitiva

1. Entro 15 giorni dalla pubblicazione sulla GURS del Decreto di approvazione della graduatoria provvisoria i Beneficiari titolari di interventi ammessi e finanziabili che prevedono un cofinanziamento, dovranno produrre, a pena di esclusione dalla graduatoria provvisoria e dalla procedura di selezione, l'atto di assunzione dell'impegno contabile del cofinanziamento sul proprio bilancio in conformità alle disposizioni legislative di riferimento.
2. Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione di eventuali controdeduzioni avverso gli esiti della graduatoria provvisoria di cui al precedente articolo 13, e decorso il termine ultimo per la conclusione del procedimento, il Dirigente Generale approverà con Decreto:
 - a) la graduatoria definitiva degli interventi ammessi, con indicazione di quelli finanziabili e di quelli non finanziabili per carenza di fondi;
 - b) l'elenco degli interventi non ammessi con le relative motivazioni.
3. Gli interventi non finanziabili di cui al precedente comma 2 lettera a) utilmente posizionati in graduatoria potranno essere successivamente finanziati a seguito di eventuale integrazione della dotazione finanziaria di cui al comma 3 dell'articolo 1.

Articolo 15 - Comunicazione ai richiedenti degli esiti della graduatoria definitiva

1. Il Decreto di cui al precedente articolo, sarà pubblicato sui siti istituzionali della Regione Siciliana a norma di legge e sulla GURS con effetto di notifica per tutti i Beneficiari del presente Avviso pubblico che hanno presentato istanza di partecipazione con effetto di legge ai fini del decorso dei termini per la presentazione dei ricorsi.

Articolo 16 - Verifiche propedeutiche, Decreto di finanziamento e formale accettazione del Beneficiario

1. Gli interventi ammessi a finanziamento saranno sottoposti al controllo tecnico amministrativo da parte del Servizio 5 del Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo, ai sensi della normativa vigente.
2. Il Beneficiario, entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva di cui al precedente articolo 15, trasmette la seguente documentazione necessaria all'emanazione del Decreto di finanziamento:
 - a) modulo compilato per la richiesta delle credenziali di accesso al Sistema informativo Caronte;
 - b) cronoprogramma aggiornato dei tempi amministrativi dell'intero intervento e della spesa;
 - c) eventuale atto di assunzione dell'impegno contabile del cofinanziamento sul proprio bilancio in conformità alle disposizioni legislative di riferimento;
 - d) Parere CONI, qualora non allegato a corredo dell'istanza.
3. Per ciascun intervento inserito nella graduatoria definitiva degli interventi ammessi e finanziabili, a seguito delle predette verifiche ed esperiti i controlli di legge, il Servizio 5 del Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo, predisporrà a firma del Dirigente Generale la Convenzione/Disciplinare per regolare i rapporti fra la Regione ed il Beneficiario del finanziamento.
4. In caso di condivisione, il Legale rappresentante del Beneficiario firmerà la Convenzione in segno di accettazione del finanziamento e di adesione alle condizioni esposte nella Convenzione in parola.
5. Il Dirigente Generale emana il Decreto di finanziamento dell'intervento, ed approva la Convenzione nonché assume l'impegno contabile a favore del Beneficiario tenendo conto del cronoprogramma dell'investimento predisposto dal Beneficiario stesso e delle risorse finanziarie come temporalmente assegnate.
6. Il Decreto di concessione del finanziamento, pubblicato sui siti istituzionali a norma di legge, ottenuta la registrazione da parte della Ragioneria Centrale del Dipartimento competente, è notificato a mezzo PEC al Beneficiario, anche attraverso l'apposita piattaforma informatica unitamente alle credenziali di accesso al Sistema informativo Caronte.

Articolo 17 - Modalità di erogazione del contributo

1. Il finanziamento verrà erogato nei tempi, nei modi e alle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dal Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) e sulla base di apposita Convenzione sottoscritta con firma digitale tra il Dirigente Generale del Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo e il Legale rappresentante del soggetto richiedente. Tale Convenzione disciplina la realizzazione delle attività, i reciproci rapporti e responsabilità, nonché le modalità di erogazione del contributo.
2. Il finanziamento verrà erogato sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, certificati dal direttore dei lavori e approvati dal RUP dell'Ente Beneficiario nel rispetto dei seguenti termini:
 - a) prima anticipazione del 10% previo Decreto di finanziamento e sottoscrizione della convenzione;
 - b) successive erogazioni intermedie fino al 90% dell'importo del contributo concesso erogate a fronte degli stati di avanzamento lavori (SAL) regolarmente approvati, previa dimostrazione dell'effettivo completo utilizzo degli importi precedentemente erogati;

- c) saldo ad avvenuto collaudo o approvazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera nella misura del contributo concesso, al netto delle eventuali economie di progetto che rientrano nella disponibilità dell'Amministrazione regionale.
- 3. Il Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo, in ogni fase del procedimento e comunque prima della stipula della Convenzione, si riserva di effettuare eventuali approfondimenti sul progetto e di verificare il documentato accertamento da parte dell'Ente Locale sulla libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari per la realizzazione dell'intervento, nonché sulla regolarità urbanistica delle opere.
- 4. Non si potrà procedere ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei lavori prima della stipula della Convenzione.

Articolo 18 - Affidamento di contratti pubblici e procedure di evidenza pubblica finalizzati all'attuazione dell'intervento

- 1. Nel rispetto della tempistica disciplinata dal cronoprogramma allegato al Decreto di finanziamento, il Beneficiario deve attivare le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria e nazionale per l'affidamento di contratti pubblici finalizzati all'attuazione dell'intervento come previsto nella relativa proposta progettuale.
- 2. Ad avvenuto espletamento di tali procedure, il Beneficiario deve trasmettere al Servizio 5 del Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo gli atti di gara ed i contratti con il soggetto realizzatore.
- 3. Qualora l'intervento preveda l'espletamento di diverse procedure di gara, la documentazione di cui sopra deve essere inoltrata a seguito dell'espletamento di ciascuna procedura.
- 4. Unitamente alla documentazione di cui sopra il Beneficiario deve garantire l'inserimento della documentazione completa nell'apposita sezione documentale del Sistema Informativo Caronte (decreto/determina a contrarre, bando/avviso, disciplinare di gara, capitolato d'appalto, etc.) così come previsto dalla disciplina nazionale e regionale per l'espletamento della procedura e di affidamento del contratto pubblico, ivi compreso, il progetto esecutivo dell'intervento, munito di tutti i pareri e i nulla osta previsti dalla normativa nazionale in materia di OO.PP..

Articolo 19 - Controlli

- 1. L'Amministrazione regionale si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'intervento, oltre che il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal presente Avviso pubblico e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal Beneficiario.
- 2. L'Amministrazione regionale rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Beneficiario.
- 3. In caso di accertamento, durante l'esercizio delle attività di verifica disposte dalle Autorità ed Organismi di controllo competenti, del mancato pieno rispetto della disciplina comunitaria, nazionale e regionale, anche se non penalmente rilevanti, l'Amministrazione regionale procederà alla revoca integrale o parziale del contributo pubblico concesso al Beneficiario ed al recupero, ove ricorrano le condizioni, delle eventuali somme già erogate a favore dello stesso.

Articolo 20 - Variazioni

1. Nel corso dell'attuazione del programma di spesa il Beneficiario può presentare variazione adeguatamente motivata, secondo quanto disposto dal Codice degli appalti.
2. Nel corso dell'attuazione il Beneficiario può presentare, altresì, richiesta di proroga del termine ultimo per la realizzazione dell'intervento. L'Amministrazione regionale può concedere una proroga della durata massima di 6 mesi. In questo specifico caso, l'istanza motivata del Beneficiario dovrà essere presentata entro e non oltre il termine di 60 giorni prima della scadenza del termine previsto per la realizzazione dell'intervento. Di tale possibilità di proroga del termine di realizzazione dell'intervento il Beneficiario potrà avvalersi una sola volta. La proroga dovrà comunque essere compatibile con le tempistiche previste dalle fonti finanziarie di che trattasi. In ogni caso la data di approvazione degli atti del collaudo tecnico-amministrativo finale dell'intervento, proroga compresa, dovrà essere entro e non oltre il 31 dicembre 2031.

Articolo 21 - Revoca del Finanziamento

1. Sono motivi di revoca del finanziamento:
 - a) la perdita dei requisiti di ammissibilità di cui al comma 5 dell'articolo 11;
 - b) violazione degli obblighi assunti dal Beneficiario;
 - c) l'inerzia, intesa come mancata realizzazione dell'intervento, e/o realizzazione difforme da quella autorizzata;
 - d) la mancata realizzazione del programma di spesa;
 - e) la violazione degli obblighi previsti dalle disposizioni in materia di pubblicità e di informazione poste in capo al Beneficiario delle agevolazioni;
 - f) il mancato mantenimento della disponibilità delle strutture o delle aree per il periodo di tempo di cui al comma 6 articolo 4;
 - g) l'accertata violazione, in via definitiva, da parte degli Organismi competenti, degli obblighi applicabili in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, di rispetto dei contratti collettivi di lavoro e in materia previdenziale ed assicurativa;
 - h) l'accertata concessione del contributo sulla base di dati, notizie o dichiarazioni rese false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 e *ss.mm.ii.*, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
 - i) qualora il Beneficiario non acconsenta o impedisca l'esecuzione di controlli e verifiche disposte dalle Autorità e/o dagli Organismi a ciò preposti, o tali controlli e verifiche abbiano riscontrato l'esistenza di documenti irregolari, o in tutto o in parte non rispondenti al vero, incompleti per fatti insanabili imputabili al Beneficiario;
 - j) il mancato rispetto delle disposizioni relative al caricamento dei dati sull'effettivo avanzamento finanziario, procedurale e fisico sui sistemi informativi individuati per il FSC ai fini del monitoraggio;
 - k) negli altri casi previsti dal provvedimento di concessione, nonché dalle norme vigenti.
2. Dopo aver acquisito agli atti, fatti o circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, il Servizio 5 del Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n. 241/90 e *ss.mm.ii.* e dell'art. 9 L.R. 7/2019, comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca con l'indicazione dei relativi motivi, specificando la persona responsabile del procedimento e l'ufficio

presso cui possono essere visionati gli atti ed assegnando ai destinatari della comunicazione un termine di dieci giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa per presentare eventuali controdeduzioni. Entro il predetto termine, gli interessati possono presentare scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante posta elettronica certificata. L'Amministrazione esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito e qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato alla contestazione, adotta il provvedimento di archiviazione dandone comunicazione al Beneficiario. Nel caso in cui le controdeduzioni presentate dall'interessato non sono considerate idonee a superare i motivi di revoca, l'Amministrazione adotterà, ove ritenuto, il Decreto di revoca che sarà notificato con le relative motivazioni all'interessato. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione regionale di esercitare i poteri di autotutela ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990.

3. Il Decreto di revoca attribuisce all'Amministrazione regionale il diritto ad esigere l'immediato recupero, totale o parziale delle somme ottenute a seguito della concessione e non dovute.

Articolo 22 - Rinuncia al Finanziamento

1. I Beneficiari motivando le cause possono rinunciare al finanziamento, dandone comunicazione al Dipartimento tramite PEC; la rinuncia può essere comunicata in qualsiasi fase antecedente alla conclusione dell'intervento, fermo restando l'obbligo di restituzione delle somme eventualmente già erogate e non dovute, maggiorate degli eventuali interessi e delle eventuali sanzioni previste dalla normativa applicabile.
2. La rinuncia non pregiudica gli effetti del Decreto di revoca, qualora il procedimento di revoca sia stato già avviato ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, fermo restando l'obbligo di restituzione delle somme eventualmente già erogate e non dovute, maggiorate degli eventuali interessi e delle eventuali sanzioni previste dalla normativa applicabile.

Articolo 23 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai Beneficiari saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Avviso pubblico e per scopi istituzionali, secondo correttezza, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.
2. Il responsabile del trattamento dei dati per la Regione Siciliana è la Dottoressa Margherita Rizza nella qualità di Dirigente Generale del Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo.
3. Qualora la Regione Siciliana dovesse avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge in materia. Per tali finalità, i dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità stesse.

Articolo 24 - Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/90 e della legge regionale n. 7/2019, è il dirigente *pro tempore* del Servizio 5 "Sostegno alle attività sportive" del Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo della Regione Siciliana.
2. Il diritto di accesso agli atti e documenti del procedimento oggetto del presente Avviso pubblico può essere esercitato, mediante richiesta scritta motivata al responsabile del procedimento anche attraverso l'indirizzo di PEC: dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it

Articolo 25 - Forme di tutela giurisdizionale

1. Avverso l'Avviso pubblico e i provvedimenti attuativi, relativi al procedimento di concessione del finanziamento, i soggetti interessati potranno presentare:
 - a) ricorso giurisdizionale al TAR Sicilia, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione dal procedimento di selezione o, comunque, dalla conoscenza del provvedimento lesivo inerente la procedura di selezione;
 - b) in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto approvato con Regio Decreto Legislativo del 15 maggio 1946, n. 455, entro 120 giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione dal procedimento di selezione o, comunque, dalla conoscenza del provvedimento lesivo;
 - c) giudizio dinanzi al Giudice Ordinario competente qualora la contestazione abbia ad oggetto provvedimenti destinati a incidere su posizioni giuridiche di diritto soggettivo.

Articolo 26 - Informazioni e contatti

1. Lo scambio di informazioni e chiarimenti sull'Avviso pubblico e sulle relative procedure sarà possibile ai seguenti indirizzi e recapiti telefonici:
 - PEC: dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it
 - PEO: servizio5.turismo@regione.sicilia.it
2. Le richieste di chiarimento e le relative risposte potranno essere pubblicate, con cadenza periodica, in forma anonima nella pagina dedicata all'Avviso pubblico.
3. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire fino a 15 giorni antecedenti il termine ultimo per la presentazione dell'istanza di partecipazione.

Articolo 27 – Disposizioni finali

1. Il presente Avviso è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, ai sensi dell'art.68, comma 4 della L.R. n.21 del 12.08.2014, nel sito internet istituzionale della Regione, e sul sito www.euroinfosicilia.it.
2. Eventuali modifiche o integrazioni al presente Avviso pubblico saranno comunicate attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo.
3. L'Amministrazione regionale potrà in ogni momento revocare il presente Avviso, senza dare seguito alla relativa procedura e alle attività ivi previste, adottando apposito atto pubblicato con le medesime modalità previste al precedente comma 1.
4. Per le eventuali controversie rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo. Per le controversie rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario il Foro competente è esclusivamente quello di Palermo.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alle norme comunitarie, nazionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.

Articolo 29- Allegati dell'Avviso

1. E' allegata all' avviso la Relazione di approfondimento valutativo del principio del DNSH.
2. Sono allegati, altresì, i seguenti modelli documentali orientativi, suscettibili di eventuali successive modifiche ritenute necessarie dall'Amministrazione regionale e rese note con apposita comunicazione, che saranno utilizzati per le varie fasi di gestione del finanziamento:
 - i. Schema tipo di Disciplinare di finanziamento/Convenzione fra Regione e beneficiari di operazioni relative alla realizzazione di OOPP, all'acquisizione di servizi e all'acquisizione di forniture;
 - ii. Modello per la richiesta di anticipazione;
 - iii. Modello per la richiesta di pagamenti intermedi;
 - iv. Modello per la richiesta del saldo.